



Studio Notarile
Dr. Maria Patrizia Bersotti
Viale Trieste n. 35 - 53048 Sinalunga (SI)
Tel. 0577/636129 - Fax 0577/630099

Allegato "B" all'atto Repertorio 68271/24088

STATUTO SOCIALE

Preambolo:

"Oggetto del presente Statuto è la disciplina dell'articolazione organizzativa della **"MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L."** - istituita in forma societaria e nel rispetto del requisito del controllo integrale da parte dello stesso Comune originario promotore, ovvero degli eventuali ulteriori Enti Pubblici che successivamente vengano ad acquisire la qualità di soci, di intensità pari a quello esercitato sui propri servizi dal medesimo Comune di Montepulciano ovvero degli altri Enti Pubblici predetti.

Titolo I

Denominazione e sede nonché durata del contratto sociale

Articolo 1

1. E' costituita una società a responsabilità limitata unipersonale a capitale interamente pubblico con la denominazione di **"MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L."** - Società unipersonale del Comune di Montepulciano, secondo le previsioni del preambolo al presente Statuto, il quale costituisce parte integrante e sostanziale dello Statuto medesimo e ne costituisce guida ermeneutica per qualsivoglia questione interpretativa o di lettura che dallo stesso Statuto dovesse emergere.

2. La società è costituita con un unico socio ai sensi dell'Articolo 2463 Codice Civile, potrà in seguito allargare la compagine sociale nel rispetto degli obblighi di legge e del presente statuto.

Articolo 2

1. La Società ha sede legale in Montepulciano.

Articolo 3

1. La durata della Società viene stabilita a tempo indeterminato.

Titolo II Oggetto sociale

Articolo 4

Montepulciano Servizi è una Società in house ed ha finalità di interesse pubblico ed opera nel rispetto ed entro i limiti degli indirizzi generali e delle direttive adottati dal Comune di Montepulciano o dagli Enti Pubblici soci.

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

a) produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle di-

rettive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. Montepulciano Servizi s.r.l. opera in via prevalente con gli enti partecipanti alla società.

A tal fine, oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato dovrà derivare a seguito dell'affidamento di attività e servizi da parte degli enti soci.

La produzione di fatturato ulteriore rispetto a detto limite è consentito solo a condizione che lo stesso permetta economie di scala o recupero di efficienza sul complesso delle attività della società verso gli enti soci.

La società è tenuta all'acquisizione di lavori, beni e servizi secondo quanto previsto dalla disciplina riguardante la pubblica amministrazione.

Le attività strumentali e la gestione dei servizi relativi a quanto sopra elencato sono svolti sulla base di contratti di servizio, stipulati tra la società e gli enti pubblici soci, che definiscono le condizioni di svolgimento del servizio, se del caso, le tariffe da applicare agli utenti per il servizio, se del caso i corrispettivi dovuti dalle amministrazioni e le sanzioni per eventuali inadempimenti.

Per il conseguimento del proprio oggetto sociale, la società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie - con espressa esclusione di attività di credito rivolte al pubblico - commerciali ed industriali ritenute necessarie o utili dall'organo amministrativo, purché accessorie e strumentali rispetto all'oggetto sociale.

Titolo III Capitale sociale

Articolo 5

1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso come per legge e potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea dei soci, ma sempre mantenuto nella titolarità di enti pubblici.

2. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento di beni in natura ed in genere di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

3. Per le decisioni di aumento e riduzione - del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 6

1. Le quote sono trasferibili e circolano esclusivamente tra enti pubblici, salvo il diritto di prelazione a favore degli altri soci, ove esistenti, e in proporzione alle quote da ciascuno possedute.

2. Tale diritto deve essere esercitato entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'offerta di vendita da farsi ai soci con raccomandata con ricevuta di ritorno per il tramite dell'organo amministrativo.

3. Qualora qualcuno dei soci non intendesse esercitare tale diritto, la prelazione a lui spettante può essere esercitata

dagli altri soci in proporzione delle rispettive partecipazioni.

4. Quanto disposto per la vendita delle quote è applicabile anche per la vendita dei diritti di opzione.

5. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, la quota offerta in vendita verrà attribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

Articolo 7

1. Il capitale - in sede di costituzione - risulta interamente versato dal Comune di Montepulciano quale socio unico.

Articolo 8

1. I finanziamenti effettuati dai soci alla società saranno infruttiferi d'interessi. I finanziamenti con diritto alla restituzione potranno essere effettuati a favore della società esclusivamente da soci iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e che detengano una partecipazione al capitale sociale pari almeno al 2% (due per cento) dell'ammontare del capitale nominale quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società deve essere restituito.

Titolo IV

Esercizio del controllo analogo

Articolo 9

Il Comune di Montepulciano ed eventuali altri soci Enti Pubblici esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, mediante l'Assemblea dei Soci, la nomina degli organi sociali, come stabilita dal presente statuto, nonché attraverso un apposito Comitato di Coordinamento, eletto dalla stessa Assemblea dei Soci, che ne determina la composizione e le norme di funzionamento. Ai membri del Comitato non potrà spettare alcun compenso.

Il Comitato di Coordinamento dei soci è sede di informazione, consultazione, discussione e valutazione tra i soci e tra la società ed i soci stessi, nonché di controllo sulla società stessa circa l'andamento dell'amministrazione.

Il Controllo analogo si esercita attraverso:

IL CONTROLLO PREVENTIVO

Per l'esercizio del controllo preventivo gli organi della società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere al Comitato di Coordinamento:

- a) il budget annuale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;
- b) i bilanci d'esercizio con la nota integrativa e la relazione del Collegio Sindacale;
- c) la relazione di cui all'articolo Codice Civile 2409 ter, secondo comma, appena depositata nella sede della società;
- d) la versione preliminare di ogni atto dell'Organo di Ammi-

nistrazione relativa a: acquisizione partecipazione in altre società o costituzione di nuova società; cessione di partecipazione in altre società;

e) gli ulteriori atti eventualmente richiesti dal Comitato di Coordinamento dei Soci.

La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali.

In particolare, gli atti dell'Organo di Amministrazione di cui alla precedente lettera d) non possono essere perfezionati prima dell'acquisizione del consenso del Comitato di Coordinamento dei Soci.

Il controllo preventivo, inoltre, si esercita:

- attraverso la previsione, nei documenti di programmazione economico-finanziari degli Enti soci, degli obiettivi da perseguire da parte della Società, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;

- attraverso la preventiva analisi ed eventuale comunicazione delle relative osservazioni da parte degli Enti soci dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, le alienazioni patrimoniali, gli acquisti e/o gli impegni di spesa di importo superiore ad euro 500.000,00, anche su base pluriennale.

IL CONTROLLO IN ITINERE

Il controllo in itinere si esercita da parte del Comitato di Coordinamento attraverso:

- la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione;

- la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento, o squilibrio finanziario;

- la previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società;

- la previsione di controlli ispettivi;

- l'approvazione di schemi degli eventuali contratti di servizio con l'utenza e/o di Carte dei Servizi.

IL CONTROLLO SUCCESSIVO

Il controllo successivo si esercita, da parte degli Enti soci, in fase di approvazione del rendiconto di gestione, dando atto dei risultati raggiunti dalla Società e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

A prescindere da quanto indicato ai punti precedenti è consentito a ciascun socio il diritto di domandare informazioni in merito alla gestione degli affidamenti alla società anche

mediante richiesta formulata al Comitato di Coordinamento.

Per l'esercizio del controllo, il Comitato di Coordinamento e gli Enti soci hanno accesso, con le modalità di legge, agli atti della società e possono altresì disporre l'audizione dell'Organo di Amministrazione e delle figure apicali della società.

Gli Amministratori ed il Collegio Sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione di dati che vengano loro richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo Ente Pubblico su ciascun servizio da esso affidato alla società.

IL POTERE DI VETO

Il Comune di Montepulciano e i soci pubblici hanno potere di veto su ogni atto della società. Il veto può essere esercitato, in via preventiva o successiva, solamente ove l'atto risulti in contrasto con le direttive impartite alla società, con le prescrizioni dettate nell'atto di affidamento del servizio o delle attività, o con clausole contenute nel contratto di servizio. Il veto dovrà essere specificamente motivato in relazione ai motivi di cui sopra.

Il potere di veto è esercitato dal Comune di Montepulciano o dai soci pubblici, sentito il Comitato di Coordinamento ed è comunicato per iscritto all'Organo di Amministrazione.

Il veto è efficace dal momento della ricezione da parte dell'Organo di Amministrazione della relativa comunicazione.

Il veto vincola gli amministratori, i quali sono tenuti ad adeguarsi allo stesso, cessando o non compiendo l'atto vietato. In ogni caso la comunicazione di veto rappresenta giusta causa di revoca degli amministratori, i quali sono responsabili dei danni derivanti dal compimento degli atti o attività oggetto di veto.

Titolo V Assemblea

Articolo 10

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione e comunque sulle seguenti materie:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina e revoca degli amministratori secondo le indicazioni vincolanti formulate dal Sindaco del Comune di Montepulciano, il quale, si avvarrà dei poteri di direttiva, che vengono dunque espressamente riconosciuti in capo al Sindaco medesimo ai fini del presente Statuto, prevedendo, altresì, che - in caso di ingresso di ulteriori soci aventi natura di enti pubblici oltre il Comune di Montepulciano - verrà dispo-

sta apposita modifica statutaria per la disciplina delle modalità di nomina degli Amministratori da parte degli organi di vertice di tutti i predetti soci presenti nella ridefinita compagine;

- c. definizione della struttura dell'organo amministrativo;
- d. la determinazione del compenso degli amministratori;
- e. la nomina dei Sindaci ed il loro Presidente, qualora obbligatoria per il raggiungimento del limite del capitale previsto dalla legge ovvero qualora si ritenesse necessario introdurre la figura del Collegio come nel caso di ingresso di ulteriori soci aventi natura di enti pubblici oltre il Comune di Montepulciano;
- f. le modificazioni dello Statuto;
- g. la nomina e la revoca dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- h. il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- i. il compimento di operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

3. L'assemblea delibera con le maggioranze stabilite dal Codice Civile.

4. L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

5. L'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dall'Organo di Amministrazione o negli altri modi previsti dalla Legge, almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o anche entro 180 giorni quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

Articolo 11

1. Ogni socio, regolarmente iscritto nel libro dei soci, a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

2. Spetta al presidente dell'assemblea di verificare la regolarità della deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea.

Articolo 12

1. L'Assemblea è convocata mediante raccomandata, fax o e-mail da inviarsi a tutti i soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio o al numero di fax o all'indirizzo e-mail risultante dal libro dei soci.

2. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potrà contenere la data dell'eventuale seconda convocazione.

3. L'assemblea è comunque validamente costituita anche senza formale convocazione purché vi intervenga l'intero capitale sociale e sia presente l'organo amministrativo e tutti i componenti del collegio sindacale se nominato.

4. I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee mediante delega scritta ma solo da un altro socio.

Articolo 13

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di assenza o di impedimento di questi l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

3. L'assemblea nomina un segretario anche non socio. Le deliberazioni verranno fatte constatare mediante processo verbale, il verbale dell'assemblea straordinaria dovrà essere redatto da un notaio.

Articolo 14

1. Le deliberazioni vengono prese a votazione palese, per le nomine alle cariche sociali, in caso di parità di voto, si procederà ad un ballottaggio fra i candidati; a parità di voti verrà eletto il più giovane di età.

Titolo VI Amministrazione

Articolo 15

1. L'organo amministrativo della società - in sede di costituzione della medesima - viene individuato in un Amministratore Unico.

2. L'Amministratore Unico dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Articolo 16

1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali ad eccezione di quelli che attengono alla concessione di ipoteche, fideiussioni ed avalli i quali dovranno essere deliberati dall'Assemblea dei Soci.

2. Rimangono inoltre esclusi i poteri che la Legge riserva in modo tassativo all'Assemblea.

3. L'esercizio dei poteri di gestione avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 in merito all'esercizio del controllo analogo.

4. L'inosservanza delle predette direttive costituisce motivo di revoca - ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale - dell'Amministratore ovvero degli Amministratori.

5. In ogni caso di ingresso di soci - aventi natura di enti pubblici - ulteriori rispetto al Comune di Montepulciano verrà disposta apposita modifica statutaria per la disciplina delle modalità di elaborazione degli atti di indirizzo e direttiva da parte degli organi di vertice di tutti i predetti soci presenti nella ridefinita compagine.

Articolo 17

1. La rappresentanza della Società e l'uso della firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori delegati, se nominati,

nell'ambito della delega.

Articolo 18

1. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci in società concorrenti né esercitare una attività concorrente per conto proprio o di terzi né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione della assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato e risponde dei danni.

Titolo VII

Collegio Sindacale ed altre forme di controllo.

Articolo 19

Il Collegio Sindacale si compone di tre Membri effettivi e di due Supplenti, conformemente al disposto dell'articolo 2397 del Codice Civile. La composizione del Collegio Sindacale rispetta i criteri stabili dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.

I Sindaci sono nominati dall'Assemblea, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dalla carica.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.

I Sindaci sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del Codice Civile, e dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nell'apposito Registro. Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 2406 e 2407 del Codice Civile.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e, se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

La delibera di revoca deve essere approvata con Decreto del Tribunale sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un Sindaco, subentrano i Sindaci supplenti in ordine di età.

I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea che deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti necessari per l'integrazione del Collegio.

I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del Presidente del Collegio, la Presidenza è assunta fino alla delibera di integrazione dal Sindaco più anziano.

Il Collegio dei Sindaci si riunisce almeno ogni novanta giorni.

Sono comunque valide le adunanze del collegio Sindacale e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando

intervengono tutti i Sindaci effettivi in carica.

E' possibile tenere le riunioni del Collegio Sindacale anche attraverso sistemi di videoconferenza o con altre modalità telematiche, alle condizioni di cui all'articolo 8 lett. G del presente Statuto.

Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel Libro delle Adunanze e delle deliberazioni del collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I Sindaci devono assistere alle Assemblee dei soci ed alle adunanze del consiglio di Amministrazione.

Ogni Socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul Bilancio: se la denuncia è fatta da tanti Soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea dei Soci.

Articolo 20

Spetta all'Assemblea dei Soci nominare un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro. Non può essere nominato alla carica di Revisore e, se nominato, decade dall'incarico chi non ha i requisiti previsti dal D. L. vo 27 gennaio 2010 n. 39 e successive modifiche e integrazioni.

Il compenso del Revisore è determinato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea dei soci, sentito il Collegio Sindacale.

La deliberazione di revoca deve essere approvata con Decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Il Revisore svolge le funzioni di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e successive modifiche e integrazioni.

Le funzioni di cui al presente articolo possono essere attribuite al Collegio Sindacale.

Titolo VIII Bilancio e utili

Articolo 21

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre d'ogni anno.

2. Alla fine d'ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio sociale da compilare

con i criteri e con l'osservanza delle norme di legge e da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

3. Il Bilancio sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro 180 giorni, qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

Articolo 22

1. Gli utili netti, dedotto non meno del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci secondo le rispettive quote, salvo diversa delibera dell'assemblea da prendersi nel rispetto delle norme di legge.

Articolo 23

1. Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la sede sociale.

2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio da quando sono divenuti esigibili andranno prescritti a favore della società.

Titolo IX Disposizioni finali

Articolo 24

1. Le cause e gli effetti dello scioglimento della società sono quelle previste dagli articoli 2448 - 2449 e 2497 del Codice Civile.

2. Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 25

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme in materia di società a responsabilità limitata previste dal Codice Civile.

F.to GIUSEPPE STASI

F.to MARIA PATRIZIA BERSOTTI NOTAIO

La presente copia è conforme all'originale.

Sinalunga, 14 marzo 2018.